



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N°89 – 2018

Oggetto: istituzione del divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione nell'area compresa tra i Magazzini n.70 e n.72 in Porto Franco Nuovo per l'allestimento di un'area di cantiere a servizio dei lavori di messa in sicurezza della pensilina del sopra citato Magazzino n°70.

Lavori affidati dall'A.d.S.P.M.A.O. all'Impresa Ediltrieste S.n.c..

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima –;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

VISTA l'Ordinanza A.P.T. n°28/2011;

CONSIDERATO l'imminente inizio dei lavori di messa in sicurezza della pensilina del Magazzino n°70 in Porto Franco Nuovo affidati dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Orientale all'Impresa Ediltrieste S.n.c..

RAVVISATA la necessità di predisporre presso l'area compresa tra i sopra citati magazzini dei provvedimenti temporanei di divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione al fine di garantire l'allestimento di un'area di cantiere a servizio delle opere in questione;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima compresa tra i Magazzini n° 70 e 72 in Porto Franco Nuovo, indicativamente individuata dalla velatura in colore rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale di avviso per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e comunque sino al termine delle opere citate in premessa**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso e sosta veicolare con rimozione.

1.1 – In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa esecutrice dei lavori citati in premessa assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

- 2.1** – sollevare l'Autorità emanante il presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.2** – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e s.m.i, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;
- 2.3** – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;
- 2.4** – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, osservando e facendo osservare nell'ambito delle stesse ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza durante lo svolgimento delle attività svolte, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o dell'Autorità emanante il presente provvedimento ordinatorio, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;
- 2.5** – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe, nonché intralcio alla viabilità limitrofa;
- 2.6** – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso e/o ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì

12 NOV. 2018

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

